

Causa Giuliani e Gaggio c. Italia – Grande Camera – sentenza 24 marzo 2011 (ricorso n. 23458/02)

Diritto alla vita – Obblighi dello Stato – Sotto il profilo sostanziale – Ricorso alla forza – Assoluta necessità – Violazione dell’art. 2 CEDU – Non sussiste.

Diritto alla vita – Obblighi dello Stato – Sotto il profilo materiale - Quanto al quadro legislativo interno che disciplina l’uso della forza omicida – Violazione dell’art. 2 CEDU - Non sussiste.

Diritto alla vita – Obblighi dello Stato – Sotto il profilo materiale – Cortei e manifestazioni -Mantenimento dell’ordine pubblico – Armi in dotazione alle forze dell’ordine – Obbligo di dotare gli agenti di armi non letali – Esclusione - Violazione dell’art. 2 CEDU – Non sussiste.

Diritto alla vita – Obblighi dello Stato – Sotto il profilo della protezione della vita – Adeguatezza delle misure predisposte per il mantenimento dell’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini – Violazione dell’art. 2 CEDU – Non sussiste.

Diritto alla vita – Obblighi dello Stato – Sotto il profilo procedurale – Obbligo di condurre indagini efficaci – Lacunosità delle indagini – Violazione dell’art. 2 CEDU – Non sussiste.

Diritto ad un ricorso effettivo – Procedimento penale – Archiviazione della notizia di reato – Impossibilità di costituirsi di parte civile - Violazione dell’art. 13 CEDU – Non sussiste.

L’uso della forza da parte di agenti dello Stato, per raggiungere uno degli obiettivi enunciati nel paragrafo 2 dell’articolo 2 della Convenzione, può essere giustificato se basato su una onesta convinzione considerata, per dei buoni motivi, valida all’epoca degli eventi. Nel caso di specie, il ricorso alla forza omicida è stato assolutamente necessario «per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale», ai sensi dell’articolo 2 par. 2 lettera a) della Convenzione, avendo il carabiniere agito nell’onesta convinzione che la sua vita e la sua integrità fisica, nonché quella dei suoi colleghi, fossero in pericolo a causa dell’aggressione subita.

Relativamente alle scriminanti della legittima difesa e dell’uso legittimo di armi di cui agli articoli 52 e 53 c.p., la differente terminologia utilizzata dalle disposizioni citate - con riferimento ai concetti di necessità, uso della forza e proporzionalità - rispetto all’art. 2, par. 2 CEDU non è tale da far concludere, per ciò solo, per l’assenza di un appropriato quadro giuridico interno atto a tutelare la vita. Pertanto, nel caso di specie, non vi è stata violazione dell’art. 2 CEDU sotto il profilo materiale quanto al quadro legislativo interno che disciplina l’uso della forza omicida ed alle armi

La Convenzione non esclude la possibilità per gli agenti dello Stato, incaricati di garantire la sicurezza e di mantenere l’ordine pubblico nel corso di cortei e manifestazioni pubbliche, di far ricorso ad armi letali allorché esso si renda necessario per rispondere ad un attacco illegale, e non nel corso di un’operazione di controllo e dispersione dei manifestanti. Pertanto, non vi è stata violazione dell’art. 2 CEDU sotto il profilo materiale quanto alle armi in dotazione alle forze dell’ordine nel corso del G8 di Genova.

Non sussiste violazione dell’articolo 2 CEDU sotto il profilo degli obblighi di protezione, posto che le autorità italiane non sono venute meno all’obbligo di fare tutto quanto ci si poteva ragionevolmente aspettare da loro per fornire il livello di protezione richiesto in occasione di operazioni che comportano un potenziale rischio di ricorso alla forza omicida.

Non sussiste violazione dell’art. 2 CEDU, sotto il profilo procedurale, in quanto l’inchiesta è stata condotta dalle autorità italiane con efficacia, celerità e indipendenza di giudizio.

Non costituisce violazione dell’articolo 13 CEDU, relativo al diritto ad un ricorso effettivo, l’impossibilità di costituirsi parte civile in un procedimento penale, qualora l’ordinamento consenta di proporre in sede civile domanda di risarcimento del danno.

Fatto. La pronuncia è relativa agli scontri avvenuti durante il vertice dei Capi di Stato e di Governo del G8, tenutosi a Genova dal 19 al 21 luglio 2001, fra le forze dell’ordine e gruppi di dimostranti, in occasione dei quali perdeva la vita Carlo Giuliani per mano del carabiniere Placanica il quale, a bordo di una camionetta *Defender* rimasta circondata dai manifestanti ed oggetto di una sassaiola, aveva esplosi alcuni colpi attingendo la testa del Giuliani, che era morto immediatamente.

L'inchiesta aperta sui fatti di Genova portò all'incriminazione per omicidio volontario del carabiniere che aveva fatto fuoco sui manifestanti e del carabiniere che si trovava al volante della jeep. L'esame autoptico rivelò che la causa del decesso era da attribuirsi alla pallottola che aveva colpito il giovane alla testa, mentre trascurabili erano le ferite riportate a seguito del passaggio della jeep sopra il corpo del ragazzo. Peraltro, dando luogo ad un controverso momento processuale, il GIP di Genova aveva fatto svolgere delle perizie balistiche volte ad accertare se effettivamente gli spari del carabiniere Placanica avessero direttamente cagionato la morte del giovane Giuliani. La perizia d'ufficio aveva accertato che, al momento dello sparo, il giovane era ben visibile dalla jeep, che i colpi erano stati indirizzati in alto e che solo un altro corpo lanciato in aria aveva deviato il proiettile mortale verso la testa di Giuliani.

Il 5 maggio 2003 il GIP di Genova archiviò il procedimento per entrambi gli indagati, affermando che il carabiniere al volante non aveva potuto rendersi conto che vi era il corpo del ragazzo steso in terra, mentre per l'altro carabiniere, si ravvisava la scriminante sia della legittima difesa (art. 52 del codice penale) sia dell'uso legittimo delle armi (art. 53 del codice penale).

I ricorrenti proponevano quindi ricorso alla Corte europea di Strasburgo e, lamentando la violazione dell'art. 2 CEDU, affermavano che la morte del giovane sarebbe stata causata da un uso eccessivo della forza e che l'organizzazione delle operazioni per mantenere e ristabilire l'ordine pubblico si era dimostrata del tutto inadeguata. Essi, inoltre, contestavano la violazione degli art. 2 e 3, stante il mancato tempestivo soccorso alla vittima. I familiari della vittima si dolevano altresì dell'assenza di un'inchiesta effettiva, denunciando in particolare la mancata escussione di alcuni testimoni e degli agenti di polizia coinvolti, i pregiudizi del perito nominato dal giudice, che aveva in precedenza scritto un articolo a sostegno della tesi della legittima difesa, e il fatto che molte delle indagini furono condotte da soggetti appartenenti alla stessa Arma degli indagati.

La Corte nel 2009 nella sua composizione a sezione semplice, non aveva constatato una violazione dell'art. 2 sotto il profilo della cagione della morte del Giuliani, giacché aveva ritenuto che si applicassero al caso in questione le eccezioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) (uso legittimo della forza); non aveva constatato la violazione neanche sotto il profilo degli obblighi di protezione, perché le modalità organizzative dell'evento del G8 non potevano essere considerate insufficienti per la tutela dell'incolumità e della vita dei manifestanti. La Corte invece aveva constatato la violazione dell'art. 2 sotto il profilo dell'adeguatezza dell'adempimento degli obblighi procedurali scaturenti dal dovere di tutelare la vita. Essa aveva infatti ritenuto non sufficiente la ricerca della verità svolta nell'inchiesta penale che ne era seguita.

Sia lo Stato italiano sia la famiglia Giuliani hanno quindi interposto domanda di rimessione alla *Grande Chambre*.

Diritto. Relativamente alla violazione dell'art. 2 della Convenzione sotto il profilo materiale, i ricorrenti contestavano che l'uso della forza fosse stato «assolutamente necessario» per il perseguimento degli obiettivi indicati dall'art. 2, par. 2, CEDU.

In riferimento a tale doglianza la Corte europea ha ricordato che l'articolo 2 della Convenzione copre non soltanto l'omicidio volontario, ma anche le situazioni di legittimo “ricorso alla forza” dalle quali può derivare anche l'evento morte. Il ricorso alla forza, per essere legittimo, deve essere “assolutamente necessario” per il conseguimento di uno degli obiettivi di cui all'art. 2, par. 2, lettere a) b) e c). Inoltre, la forza utilizzata deve essere strettamente proporzionata agli scopi così permessi. A tale proposito, la Corte ha affermato che l'uso della forza da parte di agenti dello Stato, per raggiungere uno degli obiettivi enunciati nel paragrafo 2 dell'articolo 2 della Convenzione, può essere giustificato rispetto a questa disposizione se basato su una onesta convinzione considerata, per dei buoni motivi, valida all'epoca degli eventi, ma che successivamente si sia rivelata sbagliata.

Tutto ciò premesso la Corte, dopo aver esaminato i filmati e le fotografie acquisite agli atti e tenuto conto delle testimonianze sugli scontri, è giunta alla conclusione che il carabiniere Placanica ha agito nell'onesta convinzione che la sua vita e la sua integrità fisica, nonché quella dei suoi colleghi, fosse in pericolo a causa dell'aggressione illegale nei loro confronti. Ciò, secondo la Corte, autorizzava il Placanica a fare uso di mezzi appropriati per assicurare la sua difesa e quella degli altri occupanti della jeep, e quindi anche di sparare con la pistola d'ordinanza. Del tutto irrilevante, pertanto, è stata giudicata la questione relativa alla traiettoria del proiettile che ha ucciso Carlo Giuliani; a giudizio della Corte, nella situazione di imminente pericolo in cui si trovava il carabiniere, la circostanza che una pallottola esplosa nello spazio esiguo dell'abitacolo della jeep rischiasse di ferire uno degli aggressori, se non di colpirlo mortalmente, non può indurre a ritenere che l'azione difensiva sia stata eccessiva o sproporzionata.

La Corte ha quindi concluso che nel caso di specie il ricorso alla forza omicida è stato assolutamente necessario «per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale», ai sensi dell'articolo 2 par. 2 lettera a) della Convenzione.

Per dieci voti contro sette, la Corte ha affermato altresì che non vi è stata violazione dell'articolo 2 CEDU sotto il profilo materiale quanto al quadro legislativo interno che disciplina l'uso della forza omicida ed alle armi in dotazione alle forze dell'ordine durante il G8 di Genova. I ricorrenti, infatti, si dolevano della assenza di un quadro legislativo atto a tutelare la vita dei manifestanti, per avere il GIP archiviato il reato sulla base degli art. 52 e 53 c.p.: in particolare, essi sostenevano che i concetti di necessità, uso della forza e proporzionalità contenuti in tali disposizioni non fossero equivalenti ai principi risultanti dalla giurisprudenza di Strasburgo. A tale riguardo la Corte ha affermato che la differente terminologia utilizzata dalle disposizioni citate rispetto all'articolo 2 , par. 2 CEDU non è tale da far concludere, per ciò solo, per l'assenza di un appropriato quadro giuridico interno.

I giudici hanno altresì constatato l'irrilevanza della questione delle armi in dotazione alle forze dell'ordine durante il G8, posto che la morte di Carlo Giuliani non era avvenuta nell'ambito di un'operazione di controllo e di dispersione dei manifestanti, ma durante un attacco violento per opporsi al quale le forze dell'ordine ben potevano far ricorso anche ad armi letali, non essendo ciò vietato dalla Convenzione.

Relativamente alla pretesa esistenza di lacune nell'organizzazione e nella pianificazione del G8 direttamente ricollegabili al decesso del Giuliani, la Corte ha ricordato che nessun elemento oggettivo induce a ritenere che il Placanica non avrebbe utilizzato la propria pistola per difendersi dagli attacchi dei manifestanti se fossero state adottate delle decisioni diverse quanto alle modalità di repressione ed al contenimento delle violenze. Né, a giudizio, della Corte si può concludere per la violazione dell'articolo 2 della Convenzione unicamente in ragione della selezione, per il G8 di Genova, di carabinieri giovani e di poca esperienza, in quanto dato l'ingentissimo numero di agenti dispiegati sul campo, non si poteva pretendere che ciascuno di loro avesse una lunga esperienza o avesse ricevuto una formazione di parecchi mesi o anni.

La Corte ha quindi riconosciuto che le autorità italiane non sono venute meno all'obbligo di fare tutto quanto ci si poteva ragionevolmente aspettare da loro per fornire il livello di protezione richiesto in occasione di operazioni che comportano un potenziale rischio di ricorso alla forza letale. Pertanto, non vi è stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione in ragione dell'organizzazione e della pianificazione delle operazioni di polizia in occasione del G8 di Genova e dei tragici fatti verificatisi in piazza Alimonda.

Relativamente all'osservanza degli obblighi procedurali derivanti dall'articolo 2 della Convenzione, la Corte ha preliminarmente riconosciuto che l'inchiesta è stata sufficientemente efficace per permettere di determinare se il ricorso alla forza sia stato giustificato nella fattispecie e se l'organizzazione e la pianificazione delle operazioni di polizia siano state conformi all'obbligo di tutelare la vita.

La Corte ha quindi verificato se i ricorrenti hanno avuto accesso all'inchiesta in misura tale da permettere loro di salvaguardare i loro interessi legittimi, se l'azione penale ha soddisfatto i requisiti di celerità voluti dalla giurisprudenza della Corte, nonché l'imparzialità delle persone incaricate dell'inchiesta.

Sotto il primo profilo, la Corte ha evidenziato che nonostante l'impossibilità di costituirsi parte civile nel processo penale, derivante dalla mancata celebrazione dell'udienza preliminare, i ricorrenti hanno comunque potuto esercitare tutte le facoltà riconosciute dall'ordinamento italiano alla parte offesa, ad esempio nominando propri consulenti e proponendo opposizione alla richiesta di archiviazione. A giudizio della Corte, non costituisce di per sé violazione dell'art. 2 il mancato accoglimento dell'istanza di opposizione da parte del Gip, decisione questa peraltro ritenuta non arbitraria dalla Corte.

I giudici di Strasburgo hanno inoltre giudicato insufficienti le prove fornite dai ricorrenti in ordine alla asserita lacunosità dell'esame autoptico ed irrilevante la questione del frammento di proiettile trovato nel cranio della vittima.

Per quanto riguarda la celerità delle indagini, la Corte ha osservato che queste ultime sono state condotte con la diligenza richiesta in materia e senza eccessivi ritardi.

La Corte ha quindi escluso che la procura abbia passivamente accolto la versione fornita dagli agenti coinvolti, dal momento che si è proceduto non solo all'interrogatorio di molti testimoni, ivi compresi alcuni manifestanti e altre persone che avevano assistito ai fatti accaduti in piazza Alimonda, ma anche a varie perizie. Il fatto che alcune verifiche siano state condotte dallo stesso corpo di appartenenza dell'indagato non vale a ritenere pregiudicata l'imparzialità dell'inchiesta, stante la natura tecnica e oggettiva di tali verifiche.

Pertanto, la Corte ha dichiarato, per dieci voti contro sette, che non vi è stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione sotto l'aspetto procedurale.

Quanto alla doglianza relativa alla violazione del diritto di beneficiare di un'inchiesta conforme alle esigenze procedurali derivanti dagli articoli 6 e 13 della Convenzione, la Corte ha ritenuto non opportuno esaminare tali motivi di ricorso sotto il profilo dell'articolo 6 par. 1 CEDU, ma alla luce dell'obbligo più generale imposto dall'articolo 13 agli Stati contraenti, ossia quello di offrire un ricorso effettivo nei casi di violazione della Convenzione, ivi compreso dell'articolo 2.

Sul punto la Corte ha affermato che, sebbene i ricorrenti non hanno potuto costituirsi parte civile nel processo penale intentato contro il Placanica, essi hanno comunque potuto esercitare le facoltà riconosciute nell'ordinamento italiano alla parte offesa e che nulla aveva impedito loro di intentare, prima o contemporaneamente al processo penale, un'azione civile per il risarcimento dei danni. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato che non vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione.

Quanto infine alla dedotta violazione dell'art. 38 circa l'atteggiamento scarsamente collaborativo del Governo nel corso del procedimento davanti alla Corte, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto di non doversi discostare dalle conclusioni cui era giunta la camera e all'unanimità hanno dichiarato che non sono stati violati da parte dello Stato gli obblighi derivanti dall'articolo 38 della Convenzione.

Si segnalano da ultimo le seguenti opinioni parzialmente dissenzienti:

- opinione parzialmente dissenziente comune ai giudici Rozakis, Tulkens, Zupančič, Gyulumyan, Ziemele, Kalaydjieva e Karakaş;
- opinione parzialmente dissenziente comune ai giudici Tulkens, Zupančič, Gyulumyan e Karakaş;
- opinione parzialmente dissenziente comune ai giudici Tulkens, Zupančič, Ziemele e Kalaydjieva.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2 CEDU – Diritto alla vita

Art. 6 CEDU – Diritto ad un equo processo

Art. 13 CEDU – Diritto ad un ricorso effettivo

Art. 38 CEDU – Esame in contraddittorio della causa

Art. 52 c.p. – Difesa legittima

Art. 53 c.p. – Uso legittimo delle armi

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 2 CEDU – relativamente al ricorso alla forza: *McCann ed altri c. Regno Unito*, 27 settembre 1995, § 148, *Solomou ed altri c. Turchia*, n. 36832/97, § 63, 24 giugno 2008, *Avşar c. Turchia*, n. 25657/94, § 391, *Musayev ed altri c. Russia*, nn. 57941/00, 58699/00 e 60403/00, § 142, 26 luglio 2007

Art. 2 CEDU – obbligo di protezione dello Stato: *L.C.B. c. Regno Unito*, 9 giugno 1998, § 36, *Osman c. Regno Unito*, 28 ottobre 1998, § 115

Art. 2 CEDU – obbligo di protezione dello Stato, relativamente alla disciplina dell'uso della forza letale ed alle armi in dotazione alle forze dell'ordine: *Perk ed altri c. Turchia*, n. 50739/99, § 60, 28 marzo 2006, e *Bakan c. Turchia*, n. 50939/99

Art. 2 CEDU – obbligo di protezione dello Stato, relativamente adozione in via preventiva di misure di ordine pratico per tutelare la vita dell'individuo e prevenire comportamenti criminosi altrui: *Mastromatteo c. Italia* [GC], n. 37703/97, *Branko Tomašić ed altri c. Croazia*, n. 46598/06, , 15 gennaio 2009, e *Opuz c. Turchia*, n. 33401/02, 9 giugno 2009.

Art. 2 CEDU – obbligo procedurale di condurre un'inchiesta effettiva: *Ergi c. Turchia*, 28 luglio 1998, § 82, *Recueil, Assenov e altri c. Bulgaria*, 28 ottobre 1998, §§ 101-106, e *Mastromatteo cit.*; relativamente all'indipendenza degli inquirenti *Güleç c. Turchia*, 27 luglio 1998, §§ 81-82, e *Oğur c. Turchia* ([GC], n. 21594/93, §§ 91-92; relativamente all'accesso all'inchiesta da parte della famiglia della vittima *Hugh Jordan c. Regno Unito*, n. 24746/94, 4 maggio 2001, § 109, e *Varnava e altri c. Turchia* [GC], nn. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 e 16073/90, § 191, 18 settembre 2009; relativamente alla celerità e diligenza nella conduzione dell'inchiesta *Yaşa c. Turchia*, 2 settembre 1998, §§ 102-104, *Tanrikulu c. Turchia* [GC], n. 23763/94, § 109, e *Mahmut Kaya c. Turchia*, n. 22535/93, §§ 106-107.